

ORIGINALE

Rep. 15/2014

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA ED I COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO,
MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA
PREDOSA PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI IN
MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

L'anno Duemilaquattordici (2014), il giorno ventinove (29) del mese di dicembre (12), nella Sede dell'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia,

TRA

- Il Comune di **Casalecchio di Reno**, rappresentato dal Vice Sindaco pro-tempore, Sig.ra Antonella Micele, nata a Bologna (BO) il 16.02.1970, (C.F. Ente 01135570370), la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Casalecchio di Reno, autorizzata in forza del provvedimento sindacale Nomina e delega delle funzioni assessorili, protocollo generale n. 17634 dell'11 giugno 2014 e in forza della delibera di Consiglio n. 101 del 18/12/2014;
- Il Comune di **Monte San Pietro**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Stefano Rizzoli, nato a Bologna (BO) il 24.04.1950, (C.F. Ente 80013730371), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Monte San Pietro, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 18/12/2014, esecutiva;
- Il Comune di **Sasso Marconi**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore,




Sig. Stefano Mazzetti, nato a Bologna (BO) il 06.02.1967, (C.F. Ente 01041300375), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sasso Marconi, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 17/12/2014, esecutiva;

- Il Comune di **Valsamoggia**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Daniele Ruscigno, nato a Bologna (BO) il 26.07.1974, (C.F. Ente 03334231200), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Valsamoggia, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 18/12/2014, esecutiva;





- Il Comune di **Zola Predosa**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Stefano Fiorini, nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 04.04.1965, (C.F. Ente 01041340371), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Zola Predosa, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 10/12/2014, esecutiva;

- **L'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia**, rappresentata dal Presidente, Sig. Massimo Bosso, nato a Casalecchio di Reno (BO) il 15.01.1958, (C.F. Ente 91311930373), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio n. 23 del 22/12/2014, esecutiva;

PREMESSO CHE:



- L'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia è istituita ai sensi della Legge Regionale n. 21/2012, a seguito dell'allargamento istituzionale dell'Unione Samoggia, costituita a far data dal 23.09.2009 in forza di deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 1 del 23.09.2009, ai sensi della L.R. n. 10/2008 e successivo decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 45 del 27.02.2009, a sua volta subentrata alla soppressa Comunità Montana Valle del Samoggia;
- L'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia è ambito ottimale ai sensi della L.R. n. 21/2012;
- L'art. 7, co.3, della L.R. n. 21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i Comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall'art. 7, come modificato dalla L.R. n. 9/2013, che comprendono quella relativa alla amministrazione del personale;
- Lo Statuto dell'Unione, all'art. 7, prevede che il conferimento delle funzioni all'Unione si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni dei singoli Consigli comunali, che approvino la convenzione associativa;
- I Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa intendono conferire, nel rispetto della normativa citata, le proprie funzioni e competenze in materia di amministrazione del personale all'Unione dei Comuni, che provvederà ad esercitarle in forma associata, per conto degli stessi Comuni, mediante l'Ufficio Personale Associato;
- tutto ciò premesso e facente parte integrante della presente



convenzione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della presente convenzione è l'integrale conferimento all'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, da parte dei Comuni aderenti, delle funzioni comunali in materia di amministrazione del personale.

2. L'Unione dei Comuni si impegna ad esercitare tali funzioni mediante l'Ufficio Personale Associato costituito con la presente convenzione.

ARTICOLO 2 CONFERIMENTO DI FUNZIONI


1. I Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, conferiscono all'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia le proprie funzioni in materia di personale, con le modalità e nei limiti disciplinati dal presente atto.

2. L'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia accetta il conferimento di funzioni e si impegna ad esercitarle conformemente a quanto espresso nel presente atto.

ARTICOLO 3 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'espletamento delle funzioni in materia di personale, come individuate dal presente atto, è gestito mediante l'Ufficio Personale Associato, costituito ai sensi della presente convenzione.

2. L'Ufficio Personale Associato assicura l'esercizio di tutte le funzioni legate alla gestione del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti, del trattamento economico degli Amministratori e Consiglieri, nonché del trattamento economico dei collaboratori coordinati e continuativi, elencate come segue a titolo esemplificativo e non esaustivo:



- Retribuzione del personale e adempimenti connessi;
- Previdenza e contributi;
- Gestione giuridica e amministrazione del personale;
- Gestione procedure selettive;
- Reclutamento e attivazione rapporti di lavoro subordinato;
- Gestione delle vicende e sospensioni del rapporto di lavoro;
- Mobilità e sviluppo professionale;
- Procedimenti disciplinari e supporto per contenzioso del lavoro;
- Supporto alla contrattazione decentrata, tendente alla progressiva armonizzazione dei contratti decentrati in essere;
- Servizio civile volontario (adempimenti amministrativi).

3. In relazione alle funzioni conferite, l'Unione dei Comuni è titolare di potere regolamentare, ai sensi del comma 4 articolo 32 del Testo Unico Decreto Legislativo n. 267/2000.

4. All'Ufficio Personale Associato è, altresì, riconosciuta una funzione di sovrintendenza e di indirizzo nell'applicazione delle norme in materia di personale nell'ordinamento dei Comuni e dell'Unione.

5. All'Ufficio Personale Associato compete l'istruttoria completa di tutti gli atti da adottare, ivi compresa la redazione e, quando di competenza, la sottoscrizione dell'atto finale.

6. Nell'ambito del rapporto funzionale tra l'Unione ed i Comuni, il Responsabile dell'Ufficio Personale Associato assume gli atti ed i pareri in materia di personale, sia nell'organizzazione dei Comuni che dell'Unione per quanto di competenza.

7. Resta in capo ai Comuni aderenti all'Unione l'approvazione del



Regolamento di organizzazione, della dotazione organica e della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale. Resta in ogni caso l'obbligo dell'Ufficio Personale Associato, in merito alle competenze di cui al precedente capoverso, di predisporre l'istruttoria necessaria per addivenire all'approvazione dell'atto.

8. I Comuni si impegnano a:

- rispettare le norme interne di organizzazione dell'Ufficio Personale Associato, predisposte ed adottate dall'Unione nel rispetto della presente convenzione e previo parere favorevole della Conferenza di direzione (Segretari/Direttori dei Comuni associati) di cui al successivo articolo 8;

- collaborare con l'Ufficio Personale Associato per quanto di propria competenza, al fine di consentire allo stesso una puntuale e corretta gestione delle attività;

- ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione dell'Ufficio Personale Associato.

ARTICOLO 4 O.I.V./ NUCLEO DI VALUTAZIONE E UFFICIO

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Sono costituiti in forma associata l'Organismo Indipendente di Valutazione/Nucleo di Valutazione e l'Ufficio unico per i procedimenti disciplinari.

2. Il relativo funzionamento verrà disciplinato con appositi atti approvati con delibera di Giunta dell'Unione.

ARTICOLO 5 CONTRATTAZIONE DECENTRATA

1. I Comuni e l'Unione concordano di costituire un tavolo di contrattazione sindacale unitario, composto indicativamente da un rappresentante per ciascun



Ente, al quale spetterà la trattazione delle materie di interesse per tutte le Amministrazioni, per la definizione di protocolli generali. Resteranno operative le singole delegazioni trattanti di Ente, che manterranno la competenza a sottoscrivere i contratti decentrati integrativi, anche sulla base degli accordi quadro definiti a livello di Unione, e a trattare tutte le materie con rilevanza esclusivamente locale. Le delegazioni trattanti comunali saranno integrate, nella loro composizione, da un rappresentante dell'Ufficio Personale Associato, che garantirà il necessario supporto tecnico, oltreché la convocazione e verbalizzazione degli incontri.




2. L'applicazione degli istituti normativi e contrattuali, non espressamente rimessi alla contrattazione decentrata, viene determinata in modo unitario dall'Ufficio Personale Associato nei confronti del personale dell'Unione e dei Comuni, senza necessità di ulteriori atti di adozione da parte degli Enti di appartenenza.



ARTICOLO 6 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E FORMAZIONE DEL PERSONALE



1. L'Ufficio Personale Associato ha il compito di curare, sulla base delle indicazioni fornite da ciascuna Amministrazione, l'istruttoria degli atti e le proposte di deliberazione del fabbisogno del personale. Parimenti l'Ufficio Personale Associato definisce, in raccordo con i singoli Enti, i tetti di spesa del personale previsti dalla normativa. E' prevista una fase di condivisione e confronto sulla situazione dei singoli Enti all'interno della Giunta dell'Unione, che consenta di elaborare un quadro di insieme sulla complessiva entità di personale e relativa spesa, prima che le singole Giunte approvino, ciascuna, gli atti di propria competenza.



2. All'Ufficio Personale Associato è assegnata la funzione di raccordo tra i Comuni per la creazione dei piani formativi del personale. Le modalità operative e i relativi costi saranno disciplinati in via amministrativa tra gli Enti.

ARTICOLO 7 SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO – RSPP E MEDICO

COMPETENTE

1. Sono gestite in forma associata le seguenti funzioni in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008:

- Informazione e formazione del personale;
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.);
- Medico competente.

2. L'Unione dei Comuni provvede alla gestione associata di detti servizi anche a mezzo di appalto a società / soggetti esterni qualificati.


ARTICOLO 8 COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE

DELL'UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

1. Il coordinamento tecnico delle attività tra l'Unione ed i Comuni è garantito dalla Conferenza di direzione (Segretari/Direttori dei Comuni associati).

2. In ordine alla presente convenzione, la Conferenza di direzione sovrintende a:

- Redazione e monitoraggio dei Regolamenti di cui alla presente convenzione;
- Monitoraggio dell'attività dell'Ufficio Personale Associato in relazione agli Enti di appartenenza, per poter intervenire in tempi brevi con proposte, avanzate nell'ambito della Conferenza, idonee a



risolvere eventuali problemi od a migliorarne l'attività;

- Supporto all'Ufficio Personale Associato mediante la consegna di dati, materiali, informazioni, necessari all'espletamento della funzione ed eventuali solleciti agli Uffici comunali competenti;
- Verifica proposte e pareri degli Organi dell'Unione in merito a questioni attinenti l'organizzazione dell'Ufficio Personale Associato.

ARTICOLO 9 MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

CONFERITE


1. L'Unione dei Comuni esercita le funzioni conferite ai sensi della presente convenzione mediante l'organizzazione e la gestione, anche economica, dell'Ufficio Personale Associato, secondo quanto previsto dalla presente convenzione.

2. I Comuni si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane e finanziarie necessarie per il corretto esercizio delle funzioni conferite all'Unione, secondo quanto disposto nel preventivo di spesa annuale di cui al successivo articolo 12.

3. L'Unione nell'assunzione degli atti, nell'espletamento dei servizi e nell'esecuzione delle opere, deve fare espressa menzione al conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi.

4. L'Unione attua la presente convenzione dal 1.1.2015 con atti specifici finalizzati a prendere in capo tutte le attività delegate dai Comuni e, al fine di garantire continuità amministrativa, i Comuni restano titolari delle medesime sino alla effettiva presa in carico da parte dell'Unione.

ARTICOLO 10 SEDE



1. La sede è definita dalla Giunta dell'Unione, anche in relazione alla migliore erogazione delle attività dell'Ufficio Personale Associato.

ARTICOLO 11 PERSONALE

1. Nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, l'Unione dei Comuni predispone una proposta di preventivo di spesa annuale dei costi dell'Ufficio Personale Associato, definendo anche l'entità delle risorse umane da impiegare per il corretto espletamento delle attività.

2. In via prioritaria, dovrà essere data precedenza all'utilizzo di personale già inserito nell'organico dei Comuni associati. In tal caso il dipendente sarà trasferito o distaccato funzionalmente o comandato presso l'Unione dei Comuni, salvo il rimborso degli oneri economici anticipati dal Comune di riferimento.


3. Saranno garantite le informazioni di legge alle organizzazioni sindacali.

4. L'Unione dei Comuni è autorizzata ad assumere personale, anche a tempo indeterminato, per l'espletamento del servizio, previo accordo con tutte le Amministrazioni comunali aderenti alla gestione associata. In caso di scioglimento dell'Ufficio Personale Associato o di revoca della presente convenzione, tale personale sarà riassorbito negli organici dei Comuni.

ARTICOLO 12 ONERI FINANZIARI

1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni.

2. La gestione finanziaria dell'Ufficio Personale Associato avviene sulla base di un preventivo di spesa annuale dei costi dello stesso e di un rendiconto di gestione finale, approvati dalla Giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio



generale dell'Unione, anche in termini di autorizzazione alla spesa.






3. In particolare l'Unione si impegna a trasmettere ad ogni Ente associato:

- l'ipotesi di preventivo di spesa annuale dei costi dell'Ufficio Personale Associato nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
- il rendiconto di gestione, nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

4. Il preventivo di spesa annuale dei costi dell'Ufficio Personale Associato viene trasmesso ai singoli Comuni. In assenza di osservazioni tale preventivo viene approvato con atto di Giunta entro un mese dalla consegna, con l'impegno di iscrivere pro quota, nei rispettivi bilanci comunali, le stesse somme di riferimento approvate. Nel caso uno o più Enti rilevino la necessità di modifiche al preventivo, in ragione degli equilibri finanziari, sarà avviato un tavolo di confronto per la verifica politico - amministrativa e per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri stessi.

5. Ogni qual volta gli Organi dell'Unione rilevino necessità di apportare variazioni al preventivo di spesa dell'Ufficio Personale Associato aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni, saranno utilizzate le medesime procedure individuate al comma 4.

Nel caso in cui, invece, vengano apportate variazioni al preventivo di spesa a pareggio, ovvero che non comportino modifiche relative agli oneri finanziari a carico dei Comuni per come decisi in sede di previsione, l'Unione ne darà informazione ai Comuni, senza che sia necessaria alcuna approvazione da



parte degli stessi. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato relativo all'Ufficio Personale Associato.

6. Eventuali differenze positive di gestione, rilevate a consuntivo, saranno iscritte nel preventivo di spesa dei costi dell'Ufficio Personale Associato dell'anno successivo mediante apposita variazione.

7. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

8. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30 novembre.

9. Il riparto della spesa complessiva a carico dei Comuni avverrà secondo i seguenti parametri:


- il 90% proporzionalmente alla spesa storica consolidata dei singoli Servizi Personale anno 2013;

- il 10% sulla base del numero di dipendenti e amministratori gestiti a favore di ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente.

10. I servizi specialistici esternalizzati saranno rimborsati all'Unione in base alla quota riferita a ciascun Comune.

11. Le spese di investimento o di progetti specifici sono a carico dei Comuni deleganti sulla base di specifici progetti e secondo criteri che verranno di volta in volta stabiliti dalla Giunta dell'Unione.

12. Nel caso il personale sia conferito dai Comuni mediante comando, l'Unione dovrà rimborsare al Comune di riferimento il costo complessivo del dipendente con cadenza semestrale.



13. Gli Organi dell'Unione, nella eventualità di finanziamenti da Enti esterni non finalizzati, potranno decidere per l'abbattimento di parte dei costi complessivi dell'Ufficio Personale Associato, e quindi delle rispettive quote dei Comuni.

ARTICOLO 13 DURATA E RECESSO


1. La presente convenzione ha durata indeterminata, ai sensi di Statuto. Potrà subire modificazioni in rapporto alle modifiche istituzionali previste per legge.

2. Ogni Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione non prima di anni due dalla stipula. Il recesso è deliberato dal Consiglio comunale con apposito atto adottato a maggioranza assoluta, entro il mese di aprile, ed ha effetto a partire dal secondo anno dall'adozione della deliberazione di recesso.

3. Non è consentito il recesso parziale dalla presente convenzione.

4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno la gestione associata per i restanti Comuni. Ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità del servizio conferito perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 2. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o

strumentali nonché le attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto in base alla valutazione della Giunta dell'Unione. Il Comune che delibera il recesso rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e sui beni costituiti con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte dei beni costituiti con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile mentre i beni



eventualmente conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. La Giunta dell'Unione determina gli aspetti successori del recesso, determinando gli oneri specifici collegati.

6. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli degli Enti associati, da assumersi con le stesse modalità di cui al precedente comma 2.

7. Il non rispetto, da parte dei soggetti contraenti la presente convenzione, dei patti e dei tempi previsti comporterà responsabilità a carico del soggetto imputabile in ordine a eventuali danni cagionati a terzi ed eventualmente agli altri soggetti in convenzione.

8. Alla presente convenzione potranno aderire, senza la necessità di ulteriori atti da parte degli Enti sottoscrittori, altri Enti, fatta salva la previsione degli oneri necessari al fine di uniformare la programmazione dei lavori e il riparto dei costi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

IL SINDACO DEL COMUNE DI SASSO MARCONI

IL SINDACO DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA

IL SINDACO DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO

LAVINO E SAMOGGIA

